

STATUTO

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata:

A.S.D. CIRCOLO TENNIS BELLUNO

L'associazione ha sede legale in Belluno, Via Fisterre, 9.

L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

Con delibere del consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione ha personalità giuridica.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D. o ASD.

L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 – Natura e scopi

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.lgs. 36/2021.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività amatoriale dilettantistica, così come definita dagli enti di promozione sportiva, e di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non.

Finalità primaria è la promozione e la conoscenza della pratica del tennis.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e l'attività di organizzazione di tornei.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; promozione di attività sportiva, ricreativa e culturale, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e sponsorizzazioni, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di

cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo; interventi di miglioramento o di incremento degli impianti sportivi.

Tutti i servizi sportivi e sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un posto di ristoro, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.

L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021

Art. 3 – Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui

decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è annuale ed è valida dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, se non per causa di morte, o rivalutabile.

Gli importi delle quote di iscrizione e delle quote contributive dovute dagli associati vengono stabiliti dal consiglio direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 4 – Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di utilizzare tutti i servizi, di partecipare alle attività indette dall'associazione e alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto del socio minorenne viene esercitato tramite il soggetto maggiorenne che lo rappresenta nei confronti dell'associazione.

Art. 5 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 – Organi sociali

L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

Art. 7 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo e sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è

regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 8 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. I soci minorenni potranno esercitare il voto tramite un esercente la potestà parentale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata.

Art. 10 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art. 14 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora di dovessero rendere necessari;

attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 15 – Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante; in evenienza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 16 – Il vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, con eguali poteri, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 17 – Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 18 – Revisore dei conti

La gestione dell'associazione è controllata da un revisore contabile, eletto annualmente dall'assemblea dei soci.

Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19 – Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia

preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale: ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 21 – Attività didattica tennistica

L'attività didattica svolta all'interno dell'A.S.D. Circolo Tennis Belluno è gestita e diretta dalla medesima.

È compito del direttivo scegliere e nominare i maestri che collaboreranno alla organizzazione e direzione in campo delle lezioni dei corsi e della scuola di tennis.

È tassativamente vietato a chiunque, soci e non soci, praticare qualsiasi attività didattica in proprio senza l'approvazione del consiglio direttivo.

È inoltre vietato a tutti i soci e non soci utilizzare le prestazioni di maestri di tennis esterni.

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 23 – Lavoratori e volontari

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai

sensi dell'art. 25 ss. D. Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità e, in quanto compatibili, secondo le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle federazioni o enti di promozione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione o degli enti di promozione sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, designato dagli arbitri delle parti; in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla federazione o enti di promozione sportiva di appartenenza.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.lgs. 36/2021.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive o enti di promozione sportiva nazionali a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.